

MONS. GIACOMO INCITTI
Il Confessore e il Sacramento della Riconciliazione.
Doveri e diritti dei penitenti.

Premesse

Alcune premesse per una migliore comprensione dei limiti di questa riflessione che si caratterizza per la sua dimensione canonistica. I temi trattati toccano ambiti specifici della teologia morale che qui a volte verranno soltanto accennati e che, per tale motivo, potrebbero apparire incompleti. La prevalente attenzione sarà posta sugli elementi giuridici anche allo scopo di superare una lettura spesso riduttiva e negativa della legge nei suoi aspetti “gravosi”, per offrire un’ermeneutica che, restando fedele alla verità, non ponga ostacoli alla novità dello Spirito.

1. Diritto come oggetto della giustizia.

L’ottica nella quale ci muoveremo è quella della dottrina giuridica classica che vede il diritto come la *res iusta*, oggetto della virtù della giustizia¹. La nozione di *res iusta* comporta una relazione tra soggetti, la relazione giuridica. Va tenuto presente in via preliminare che l’attività di dare a ciascuno il suo, prima che giuridica è essenzialmente morale. Di qui la connessione tra diritto e morale che non impedisce, però, di individuare il *proprium* giuridico che, nel nostro contesto, aiuta a distinguere tra norma giuridica e norma morale e, conseguentemente, tra dovere morale e dovere giuridico. Generalmente il criterio, che sembra chiaro in via di principio ma non sempre di facile applicazione, è quello di ritenere giuridico quel dovere cui corrisponde un diritto altrui. «Per chiarire la questione vanno distinti due classi di doveri: i doveri puramente morali – non giuridici – e i doveri propriamente giuridici, che, se sono doveri, saranno contemporaneamente morali. Questi ultimi esistono in correlazione con i diritti altrui, e comportano la nota di esigibilità sociale, propria di un rapporto di stretta giustizia. Ogniqualvolta non ci siano questi diritti correlativi, il dovere sociale sarà soltanto morale»². In linea anche con la terminologia codiciale, utilizzeremo la parola “diritto” anche per indicare la facoltà o il diritto soggettivo inteso come «la facoltà di un soggetto di fare, omettere, possedere ed esigere alcunché a vantaggio personale; è soprattutto la facoltà di esigere un diritto»³

2. Diritto ai sacramenti.

Il tema diritti e doveri implica un accenno alla legittimità dell’espressione “diritto al sacramento”, innanzitutto per distinguere, alla luce di quanto appena accennato, il bene e la pretesa del soggetto. Ma ciò che potrebbe apparire più problematico è affermare che si possa aver diritto ad un dono⁴. È vero che il diritto può apparire come «l’opposto del dono gratuito, del dono grazioso, di ciò che si

¹ Il diritto come *obiectum virtutis iustitiae*, Summ. Theol., II-II, q. 57, a. 1.

² J.I. ARRIETA, I diritti dei soggetti nell’ordinamento canonico, “Persona y Derecho”, 1 (1991) 28-29.

³ E. BAURA, *Parte generale del Diritto Canonico. Diritto e sistema normativo*. Edusc, Roma 2013, 47.

⁴ «Se per una prospettiva giuridica, come quella assunta dalla *Misericordia Dei*, si può dire che ogni cristiano battezzato “ha diritto al dono sacramentale”, dal punto di vista pastorale e teologico resta estremamente problematico configurare significativamente e generalmente il “diritto a un dono”. Per il lettore del motu proprio resta indispensabile una forte coscienza della delimitazione giuridica del linguaggio e dell’intento di *Misericordia Dei*, se non vuole leggersi erroneamente alcune affermazioni paradossali», A. GRILLO, La ritualità della Penitenza ecclesiale. Intrecci e interferenze tra dimensione rituale, giuridica e teologica della esperienza del perdono, “Synaxis” XXIII (2005) 126.

chiama una grazia. Orbene, questo non significa che all'origine di un diritto non possa esserci un dono gratuito. Una donazione rende la cosa donata proprietà del donatario; all'origine dell'attribuzione della cosa al suo titolare può esserci la liberalità e la misericordia»⁵. È il caso dei sacramenti che non possono essere negati a tenore del can. 843 § 1 (CCEO 381 § 2). La legittima pretesa del fedele non si pone nei riguardi dell'autore del dono poiché vi è sproporzione tra Dio e l'uomo tra i quali non si pone il rapporto intersoggettivo di giustizia. Ma Dio ha lasciato alla Chiesa i suoi doni ed in questa ottica il fedele può reclamare come “suo” il bene, ad esempio quello del perdono che Cristo ha già dato.

1. I Doveri del penitente

Iniziamo dai doveri poiché alla base della complessa articolazione dei diritti e doveri coinvolti nel sacramento della penitenza sta il dovere del fedele peccatore a confessare i propri peccati.

1.1 Il dovere di confessare i peccati

Si tratta del primo e fondamentale “dovere” stabilito nei riguardi del fedele. Tale dovere radica la propria origine nel più ampio e prioritario dovere della santità sancito nel can. 210 CIC (CCEO can. 13) *omnes christifideles...., ad sanctam vitam ducendam ..., vires suas conferre debent.*

Pur nella sua iniziale e apparente non giuridicità, riteniamo possibile scorgervi tale dimensione e collocare tale dovere alla base dello statuto giuridico fondamentale del fedele cristiano. Qui sembra sufficiente sottolineare come il dovere della confessione sia direttamente connesso con il dovere della santità. Qualora, infatti, la vita santa venisse meno per il peccato, il sacramento della confessione è il mezzo con cui la misericordia divina ristabilisce la santità ferita dal peccato (cfr. can 959).

1.2 Periodicità della confessione

Il dovere della confessione trova la sua regolamentazione in alcune norme più specifiche tra cui la prima è l'obbligo della confessione annuale. Interessante il confronto tra i due codici

CIC can. 989	CCEO can. 719
Omnis fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, obligatione tenetur peccata sua gravia, saltem semel in anno, fideliter confitendi	Qui gravis peccati sibi conscius est, quam primum fieri potest, sacramentum paenitentiae suscipiat; omnibus vero christifidelibus enixe commendatur, ut frequenter et praesertimtemporibus ieiunii et paenitentiae in propria Ecclesia sui iuris servandis hoc sacramentum suscipiant

Da un punto di vista giuridico ci limitiamo ad affermare la diversità. Altre valutazioni di carattere morale e pratico esulano dalla nostra prospettiva.

Il tema, affrontato nella normativa codiciale, è stato uno dei motivi che hanno originato il m.p. *Misericordia Dei*⁶. Alla domanda quante volte è necessario confessarsi si può in linea generale rispondere che «è un dovere morale del cristiano ricevere il sacramento quante volte sia necessario

⁵ J. HERVADA, Le radici sacramentali del diritto canonico, (trad it di M. del Pozzo) in *Ius Ecclesiae* 17 (2005), 635.

⁶ IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae, quibus de Sacramenti paenitentiae celebratione quaedam rationes explicantur, *Misericordia Dei*, 7 apr. 2002, AAS, 94 (2002) 452-459.

ottenere il perdono dei peccati gravi ed il suo frutto più prezioso che è la riconciliazione con Dio e la conseguente riconciliazione con la Chiesa»⁷.

1.3 Obbligo di confessare i peccati secondo la specie ed il numero

Il campo è propriamente quello della teologia morale soprattutto per quanto attiene alla qualifica di mortale, grave e veniale. La normativa riguardante la specie ed il numero è sancita nel can. 988 § 1.

Christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat.

Innanzitutto va sottolineato che il canone stabilisce un obbligo riguardante il penitente al quale non viene richiesto di scendere nei dettagli. Il canone, riproponendo la dottrina di Trento, chiede al penitente di accusare quei peccati di cui ha consapevolezza dopo aver fatto un diligente esame di coscienza. Il Catechismo della Chiesa cattolica, citando Trento, al n. 1456 afferma in proposito:

La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza: “E' necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, [Cf Es 20,17; Mt 5,28] perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi”: [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1680]

I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. “Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce” [Concilio di Trento: Denz. -Schönm., 1680; cf San Girolamo, Commentarii in Ecclesiasten, 10, 11: PL 23, 1096].

Ribadito più volte da Giovanni Paolo II⁸, tale obbligo viene comunemente spiegato in dottrina introducendo nella nozione di integrità la distinzione tra integrità formale, detta anche soggettiva e integrità materiale, detta anche integrità oggettiva⁹. L'obbligo qui imposto è quello relativo al soggetto il quale è chiamato a far sì che l'integrità formale corrisponda all'integrità materiale.

⁷ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*, 336.

⁸ «Quandoquidem «christifidelis obligatione tenetur in specie et numero confitendi omnia peccata gravia post baptismum perpetrata et nondum per claves Ecclesiae directe remissa neque in confessione individuali accusata, quorum post diligentem sui discussionem conscientiam habeat», quaevis consuetudo reprobatur, quae reducat confessionem ad universalem quandam accusationem vel ad unius pluriumve peccatorum, quae maioris momenti censentur, declarationem.», *Misericordia Dei*, n. 3; IOANNES PAULUS II, Epistula Em.mo P.D. Poenitentiario maiori missa: de humilitate et integritate confessionis, de proposito seu sincera voluntate vitandi peccata, necnon de spe veniae, 22 marzo 1996, in AAS 88 (1996), 749-753.

⁹ «Si ha l'integrità materiale quando vengono manifestati tutti i peccati mortali realmente commessi e non ancora assolti; quella formale quando, il penitente, tenuto conto della situazione e delle circostanze in cui si trova al momento dell'accostamento al sacramento, confessa tutti i peccati mortali che può e deve accusare, dopo un diligente esame di coscienza» M. CALVI, «Le disposizioni del fedele per il sacramento della penitenza», in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2015², 58.

1.4 L'obbligo del numero dei peccati: diversità tra i due Codici?

Nel commentare la normativa latina sull'obbligo di enumerare i peccati, ribadita nel can. 988 § 1, si fa notare che nel CCEO manca un canone equivalente. Se da una parte ciò è vero, non si può però tacere che il CCEO almeno indirettamente ricorre quanto meno all'elemento del "numero" nel can. 732 che, riproponendo sostanzialmente il corrispondente can. 981 del CIC in materia di penitenza o soddisfazione, prevede che *pro qualitate, gravitate et numero peccatorum, habita ratione...*

Interessante lo studio delle fonti orientali elencate in nota tra cui la prima fa riferimento al Trullano che però al can. 102 non richiede l'accusa dei peccati nel loro numero ma solo richiama la opportunità che il peccatore si esamini sulla qualità dei peccati e che il confessore aiuti come medico la guarigione spirituale. Ma che qui si tratti probabilmente di una svista nella compilazione del CCEO nelle parti uguali al CIC, appare dalla primaria fonte dei *Sacri Canones* al già ricordato can. 719. Qui, infatti vi troviamo il can. 18 di Timoteo Alessandrino in cui, sebbene in risposta al problema dell'età in cui confessare i peccati, si ribadisce il principio caro alla tradizione orientale secondo cui ciascuno sarà giudicato secondo la propria conoscenza e il proprio giudizio pratico.

Se si volesse porre la domanda: il confessore può/deve chiedere il numero? Quante volte?

Si potrebbe dire che il Codice non offre il supporto, non autorizza il confessore a porre la domanda "quante volte?". L'obbligo, infatti, di enumerare ricade sul penitente. E neanche sembra giustificare la domanda il ricorrere alla preoccupazione del confessore di garantire l'integrità della confessione. Tale preoccupazione, seppur nobile, non ricade direttamente su di lui, ma sul penitente e su altri soggetti cui è affidata la cura pastorale delle varie porzioni o comunità di fedeli cristiani. Peraltro, tale scopo potrà essere raggiunto prudentemente caso per caso anche dal confessore instaurando, se possibile un altro tipo di colloquio. L'odiosa domanda potrebbe, infatti, provocare altre conseguenze negative nell'animo del penitente.

Problematiche connesse.

La materia riguardante il numero dei peccati comporta altre problematiche, come ad esempio il rischio di favorire una mentalità legalistica¹⁰. Va pure tenuto presente la perdita del senso del peccato «che allontana dalla pratica del sacramento della penitenza o che talvolta induce a viverlo come una generica ammissione di colpe, raramente percepite come vero peccato in riferimento a Dio»¹¹. Non avrebbe nessun effetto utile indagare sul numero in un contesto simile.

Non va neanche dimenticata la condizione di chi si riavvicina al sacramento dopo tanto tempo.

1.5 L'obbligo alla confessione individuale ed integra e l'impossibilità

Il combinato disposto dei canoni 960 (CCEO 720 §1) e 988 § 1 offre gli elementi che configurano il dovere della confessione individuale ed integra come unico modo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa.

¹⁰ Interessanti osservazioni contro la formula finale del penitente: "confesso anche quello che non conosco e non ricordo", in G. COMO, Conversione e penitenza. La "confessione frequente di devozione" e il suo vissuto spirituale, "La Scuola Cattolica" 136 (2008) 292.

¹¹ M. CALVI, Le disposizioni del fedele, 60-

Individualis et integra confessio atque absolutio unicum constituunt modum ordinarium, quo fidelis peccati gravis sibi conscius cum Deo et Ecclesia reconciliatur; solummodo impossibilitas physica vel moralis ab huiusmodi confessione excusat, quo in casu aliis quoque modis reconciliatio haberi potest.

Pertanto «la confessione individuale ed integra, e l'assoluzione, ugualmente individuale, non sono solo il modo ordinario, ma l'*unico* modo ordinario di riconciliazione»¹².

Allo stesso tempo si prevede l'impossibilità fisica o morale come causa esimente dall'obbligo della integrità.

La dottrina ha elaborato, nel tempo, ampia riflessione in merito e i commentatori offrono anche una variegata casistica o anche una lista di elementi esemplificativi che configurano le due tipologie di impossibilità¹³.

Dovendo offrire criteri per discernere l'una e l'altra, si può ritenere che «l'impossibilità fisica si verifica, secondo la tradizione canonico-morale, nel caso di gravi problemi di salute fisica o psichica per cui è impossibile o almeno estremamente difficile l'accusa di tutti i peccati commessi. Lo stesso si dica, ad esempio, per un muto o qualora vi sia una grave difficoltà linguistica da parte del penitente, o in caso di amnesia o qualora si verifichi la mancanza del tempo necessario allo svolgersi della confessione di fronte ad un pericolo imminente o che impedisca comunque che la confessione si svolga secondo requisiti minimi di adeguatezza liturgica e pastorale.

L'impossibilità morale si verifica invece quando l'accusa integrale dei peccati comporterebbe il pericolo di una grave infamia a carattere estrinseco per il penitente o il pericolo di scandalo, o di gravi danni per il fedele, o di commettere peccato sia da parte del penitente che da parte del confessore, o vi sia la possibilità del crearsi di un grave scrupolo per il penitente»¹⁴.

Un caso di impossibilità morale sarebbe quello del penitente che si ritrova come confessore un sacerdote sulla cui capacità di tenere il segreto si nutrono forti dubbi a causa di commenti già fatti in merito e di cui si parla pubblicamente¹⁵. Comunemente la dottrina converge nel ritenere che si verifica ugualmente impossibilità morale «quando, in virtù di una particolare relazione tra il penitente e il sacerdote, risulta opportuno non rivelare al confessore certe situazioni della propria coscienza o quando lo stesso sacerdote potrebbe soffrire un grave scandalo a motivo di circostanze o contenuti di cui venga a conoscenza connesse con il peccato commesso. Ugualmente si ha impossibilità morale quando confessando un certo peccato vi sia il grave pericolo della violazione del sigillo sacramentale»¹⁶.

Il ricorso alla impossibilità fisica o morale può dare adito, però, ad abusi, ma qualora «i peccati fossero taciuti per malizia o comunque colpevolmente, perché si adducono ragioni pretestuose di impossibilità fisica o morale, il penitente non sarebbe nelle disposizioni per una valida e fruttuosa celebrazione del sacramento. Di fatto, come potrebbe il penitente avere le disposizioni per ricevere il perdono di Dio, con il pentimento e il proposito di non peccare più, se proprio mentre invoca la misericordia e la bontà di Dio, disobbedisce al precetto suo e della chiesa di confessare

¹² T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*. 298.

¹³ Tra gli altri: W.H. WOESTMAN, *Sacraments: Initiation, Penance, Anointing of the Sick: Commentary on Canons 840-1007*, Saint Paul University, Ottawa 2004³, 288.

¹⁴ A. D'AURIA, I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione, "Periodica" 100 (2011) 5-6

¹⁵ Cf. B. DALY, Seal of Confession: a strict obligation for Priests, "The Australian Catholic Record" XC (2013), 13; l'Autore continua affermando che il Vescovo dovrebbe ritirare la facoltà di confessare.

¹⁶ A. D'AURIA, I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione, 6.

integralmente i propri peccati?»¹⁷.

Per concludere, non va dimenticato che «in tutti questi casi, una volta superate le circostanze che hanno dato luogo all'impossibilità di confessare integralmente tutti i peccati, sorge nuovamente il dovere di confessare quelli gravi, che non furono sottomessi direttamente al potere delle chiavi della Chiesa né accusati nella confessione individuale (cfr. can. 988 § 1)»¹⁸.

1.6 I peccati veniali/confessione frequente/confessione di devozione

L'invito a confessare anche i peccati veniali previsto nel solo codice latino al can. 988 § 2¹⁹ - *Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur* - ha dato origine non solo ad una variegata terminologia, ma anche a diverse posizioni in merito alla norma sancita nel Codice e più volte ribadita.

La diversa denominazione con cui gli autori si riferiscono alla materia indica anche la diversa valutazione che essi danno alla problematica connessa²⁰. La riflessione teologica sembra oggi convergere nel ritenere che la fattispecie in esame è materia sufficiente anche se non necessaria per il sacramento della penitenza.

Il tema della confessione dei peccati veniali è connesso anche all'obbligo che la chiesa impone di confessarsi in vista dell'ottenimento di un altro scopo, come sono i casi della confessione per la prima comunione e per lucrare le indulgenze. In tali circostanze l'atto della confessione, anche nel caso ci fossero solo peccati lievi, è richiesto come condizione "sine qua non" per ottenere un altro bene spirituale²¹. Una sorta di obbligo indiretto.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha ribadito che «sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere misericordiosi come lui (Cfr. Lc. 6,36)»²².

Circa la confessione frequente non va, comunque disatteso l'invito che il legislatore ripete di accostarsi frequentemente alla confessione relativamente alle varie condizioni del fedele cristiano. Così per coloro che sono in cammino verso il sacerdozio al can. 246 CIC; per i chierici (CIC 276 § 2, 5°, CCEO 369 § 1); i fedeli nella parrocchia (CIC 528 § 2, CCEO 289 § 2 "quam maxime"); i religiosi (CIC 664, CCEO 473 § 2, 2°; 474 § 1; 538 § 3); membri di istituti secolari (CIC 719 § 3).

¹⁷ V. DE PAOLIS, Il sacramento della penitenza, in *I sacramenti della Chiesa*, EDB1989, 179-180; e l'autore aggiunge che nel caso «l'infruttuosità, per non parlare dell'invalidità, del sacramento, in modo immediato, deriva più che dalla mancanza di integrità, dalla mancanza del pentimento», 180.

¹⁸ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*, 298.

¹⁹ Ribadito da *Misericordia Dei* al n. 3: «Ceterum, omnium fidelium ad sanctitatem respecta vocatione, suadet ut peccata quoque venialia ii confiteantur.»

²⁰ Tra gli altri: K. RAHNER, Significato della "confessione frequente di devozione", in *La penitenza della Chiesa*, Roma 1968, 129-146; R. FALSINI, La cosiddetta "confessione frequente", "Rivista di Pastorale Liturgica" 10 (1982); A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione". Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983*, Roma 1997;

²¹ Cf. A. MIGLIAVACCA, *La "confessione frequente di devozione"*, 271.

²² *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1458.

1.7 Il dovere del pentimento e la soddisfazione

Nella fattispecie dei doveri del penitente accenniamo per completezza al pentimento e all'accettazione della soddisfazione. Sono temi in cui entra molto la teologia morale alla quale si rinvia.

Per quanto riguarda il pentimento il can. 987, sintetizzando la ricchezza teologica, indica tre elementi costitutivi: ripudio del peccato, proposito di emendarsi e conversione a Dio.

Per quanto riguarda, invece, la soddisfazione, la materia è trattata ampiamente in ambito morale e pastorale, dove si sottolinea tra l'altro che qui non siamo di fronte ad una sorta di prezzo da pagare. Tale soddisfazione, infatti, «non è da considerare come il prezzo con il quale il penitente paga il peccato assolto e il perdono ricevuto: nessun prezzo può equivalere a ciò che si è ottenuto, frutto della passione di Cristo e dell'effusione salvifica del suo sangue»²³. La soddisfazione è il segno dell'impegno personale del penitente verso Dio e in questa prospettiva si configura la dimensione dell'obbligo da parte del penitente.

Nella nostra prospettiva canonistica ci limitiamo a far emergere qualche elemento relativo alla dimensione giuridica dell'obbligo.

Dalla parte del confessore

Per quanto riguarda il confessore il canone stabilisce un principio fondamentale o anche "misura", si tratta di quanto in dottrina viene evidenziato con la nozione di proporzionalità tra il peccato commesso e la penitenza impartita. Se sembra chiaro in linea di principio, si tratta in realtà di un criterio di non facile attuazione «in quanto da una parte occorre evitare il rigorismo che il tenore del canone certamente dissuade; dall'altra occorre altresì vigilare che l'eccessiva mitigazione di questa pratica non la faccia di fatto svanire, la banalizzi e la lasci cadere in disuso»²⁴.

In ogni caso nella normativa vanno evidenziati tre criteri:

Pro qualitate et numero peccatorum

valutazione della qualità e del numero dei peccati, evitando così penitenze generalizzate. In questo contesto la valutazione della ripetitività (e quindi del numero) dei peccati potrebbe rivelarsi opportuno in alcune specie come il furto.

salutares et convenientes satisfactiones

valutare la dimensione di salutares et convenientes (ciò che è salutare potrebbe essere non conveniente...)

habita tamen ratione paenitentis condicionis

La soddisfazione va imposta considerando il necessario riferimento alle condizioni del penitente. Saggio ed opportuno il riferimento alla persona che va a contemperare la sottolineatura dell'importanza del peccato.

Dalla parte del penitente

²³ M. CALVI, Le disposizioni del fedele, 63.

²⁴ A. D'AURIA, I doveri e i diritti, 47.

Emerge la differente formulazione con il precedente codice²⁵, ma nonostante la soppressione dell'elemento della accettazione (*volenti animo excipere*), peraltro implicito nell'obbligo dell'adempimento, è da ritenere che il rifiuto costituisce anche motivo per il ministro di non assolvere il penitente²⁶. In tale ottica va chiarito che diverso è «il caso in cui il penitente non assolve la penitenza dopo averla accettata. Occorre qui distinguere tre ipotesi: l'assoluzione sarà invalida se la penitenza non viene compiuta per un sostanziale rifiuto da parte del penitente, in quanto anche in questo caso ciò sarà un segno di cattiva disposizione e di mancato pentimento del fedele. L'assoluzione sarà invece comunque valida se la penitenza non viene osservata per un'impossibilità fisica o morale. Se invece l'omissione, totale o parziale, è dovuta ad una negligenza o ad una dimenticanza colpevoli allora la stessa trascuratezza ravviserà la commissione di un peccato grave, pur restando efficace l'assoluzione ricevuta»²⁷.

2. Diritto ad un confessore idoneo

* Il confessore “strumento” della misericordia di Dio

Il catechismo della Chiesa cattolica ricorda che il confessore è chiamato ad essere «segno e strumento dell'amore misericordioso di Dio verso il peccatore»²⁸. La confessione diviene il luogo e il tempo in cui il sacerdote, lasciando trasparire la verità di ciò che celebra, rappresenta e rende visibile Cristo misericordioso, vivendo con il penitente una vera relazione capace di incarnare l'intenzione e la carità di Cristo alla quale, peraltro, egli dovrà continuamente ispirarsi ed unirsi²⁹. La dimensione “strumentale” è prevalente su ogni altra prospettiva ivi compresa quella riassunta nelle icone di medico e giudice. Anche qui è interessante un paragone tra i due codici dove appare immediatamente l'assenza della dimensione del giudice nel confessore:

CIC can. 978 § 1	CCEO can. 732 § 2
Meminerit sacerdos in audiendis confessionibus se iudicis pariter et medici personam sustinere ac divinae iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honori divino et animarum saluti consulat	Meminerit sacerdos se divinae iustitiae et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse; tamquam pater spiritualis etiam opportuna consilia praebeat, ut quis progredi possit in sua vocatione ad sanctitatem

La dottrina aveva ridimensionato la portata del modello giudiziale, recuperando la verità della analogia – *ad instar* – troppo spesso assolutizzata nel proporre le figure e la terminologia di tribunale e giudizio³⁰. La normativa canonica latina suggerisce una diversa valenza tra il compito da svolgere come medico e giudice da una parte – *personam sustinere* – e, dall'altra, l'essere, il

²⁵ Can. 887. Pro qualitate et numero peccatorum et conditione poenitentis saltares et convenientes satisfactiones confessarius iniungat; quas poenitens volenti animo excipere atque ipse per se debet implere.

²⁶ F.R. MCMANUS, «Commentary on can. 981», in J.P.BEAL–J. A. CORIDEN–T.J. GREEN (ed.), *New commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press, New York, 2000, 1162.

²⁷ A. D'AURIA, I doveri e i diritti, 48-49

²⁸ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1465.

²⁹ Cf. *Presbiterorum Ordinis*, 13.

³⁰ «A questo proposito va ricordato che la formula *ad instar* del capitolo 6 fu messa nell'ultima redazione, appositamente, in sostituzione del *vere* presente nella redazione primitiva, e che la parola *velut* fu messa ugualmente soltanto nella redazione definitiva, per sottolineare questo carattere analogico con cui l'espressione “atto giudiziale” è applicata al foro interno sacramentale», J. RAMOS-REGIDOR, *Il sacramento della penitenza. Riflessione teologica biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II*, Torino 1974, 228.

confessore, nella sua dimensione costitutiva – *ministerium a Deo constitutum* - ministro della misericordia e della divina giustizia. Ed è proprio la nozione di *giustizia divina*, la sola presente nel CCEO, che impone di escludere il paradigma processuale umano. La giustizia di Cristo, infatti, è la giustizia che viene dalla grazia, dove non è l'uomo che salva e guarisce se stesso, ma l'amore di Dio giunto fino all'estremo sulla croce.

... con un “mandato” ecclesiale: la facoltà

Il confessore non agisce a titolo privato. Attraverso la regolamentazione della facoltà, il Vescovo continua in qualche modo nel suo ruolo di responsabile e garante della disciplina penitenziale, non solo a difesa dei diritti del fedele, ma della dimensione ecclesiale. Il ministro non confessa a titolo privato, ma in una dimensione pubblica, poiché egli autorizza il fedele a ritornare a vivere come membro attivo nella comunità di cui il Vescovo, come capo, ne è il visibile prolungamento interpretativo. Risalta così evidente come nella confessione «la Chiesa stessa diventa strumento di conversione e di assoluzione del penitente, mediante il ministero affidato da Cristo agli Apostoli e ai loro successori» (OP. 8). Nella normativa si è soliti distinguere tra l'origine e l'esercizio della facoltà. Quanto all'origine tre sono le fonti: la legge, l'ufficio e una concessione da parte dell'autorità.

... fedele al Magistero

La normativa contemplata nel can. 978 § 2 del CIC è nuova e non compare nel CCEO. La fedeltà alla dottrina e alla normativa della Chiesa evidenziano il ruolo ministeriale e di servizio del confessore .

...ascoltando (e interrogando?)

In tale prospettiva la confessione non sarà un interrogatorio, magari invocando a pretesto l'esigenza di completezza. La normativa codiciale al can. 979 stabilisce criteri generali ma molto saggi quali la prudenza e discrezione con l'attenzione all'età del penitente e stabilendo il divieto di chiedere in qualsiasi fattispecie il nome del complice. La prudenza e la discrezione e l'evitare domande, sono criteri che vengono ribaditi anche in altre norme emanate dall'autorità³¹. Certamente c'è uno spazio in cui il confessore può e a volte deve indagare: quello del pentimento. Al confessore, infatti, in ordine all'assoluzione viene chiesto di non avere dubbi sul pentimento (can. 980). Il confessore è giudice della contrizione (dovuta disposizione del penitente, sincerità del pentimento, volontà di conversione), ma «tale accertamento si effettua di solito attraverso la sincerità della confessione in quanto primo indizio. Nel presente si presuppone come regola prudenziale che chi viene in base ad una libera decisione è da considerarsi sufficientemente preparato e disposto»³². Il confessore rende visibile l'iniziativa fondamentale di Dio che precede il peccatore nel far nascere in lui il desiderio di

³¹ CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, *Normae quaedam de agendi ratione confessoriorum circa sextum Decalogi praeceptum*, 16 maii 1943, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post CIC editae*, II, Roma 1969, n. 1749. Pontificio Consiglio per la famiglia, *Vademecum per i confessori su alcuni temi di morale attinenti la vita coniugale*, 12 feb. 1997.

³² K. DEMMER, *Medicina salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*. Dispense ad uso degli studenti, Roma 1996²: 42.3.

conversione³³. In caso di dubbio può aver luogo un dialogo di tipo fiduciario con il penitente, ma «il confessore è tenuto a legittimare le sue domande rivolte al penitente spiegando il motivo e chiedendo il permesso esplicito. Non deve assolutamente verificarsi la situazione in cui il penitente si senta perplesso oppure smarrito perché non comprende il procedere del confessore»³⁴.

Sintetizzando con Papa Francesco il criterio potrebbe essere che qualora fosse necessario chiedere qualcosa, i confessori «non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l'invocazione di aiuto e la richiesta di perdono»³⁵

Sintetizzando potremmo dire che il confessore dovrà evitare i due estremi: il rimanere muto e il diventare un inquisitore.

2.1 **Diritto alla denuncia** da parte del penitente nei confronti del confessore non “idoneo”.

Il diritto ad avere un confessore idoneo comporta necessariamente il diritto di poter denunciare all'autorità competente qualsiasi segno di non idoneità percepito nel confessore.

2.2 **Dovere di verifica** della idoneità da parte del superiore competente.

Al diritto del penitente corrisponde il dovere del superiore che dovrà prudentemente intervenire nei casi specifici di denuncia.

Ma si configura anche un ulteriore dovere di verifica nel tempo. Il Vescovo, per la particolare responsabilità sulla disciplina penitenziale, è chiamato a regolamentare la facoltà, sia nella iniziale concessione, sia nell'esercizio successivo di essa. Il ministro, infatti, va incontro ad una naturale evoluzione esperienziale che passa necessariamente attraverso specifiche “crisi”. Le tematiche oggetto della confessione cambiano così come il fedele spesso cerca nel confessore colui che lo aiuta a risolvere problematiche molteplici. Qui nasce la necessità della verifica della facoltà nel tempo dell'esercizio del ministero poiché l'idoneità non è assicurata per il fatto di averla ricevuta una volta per sempre. La facoltà per ricevere abitualmente le confessioni non sia revocata se non per una grave causa (can. 974 § 1 e 726 § 1 CCEO).

Quali strumenti? La prudenza pastorale suggerirà alla luce delle situazioni particolari strumenti come incontri formativi, vere lezioni con forme di verifica, ecc.

3. **Il diritto del fedele ad essere ascoltato in confessione**

Se il fedele ha il dovere di confessare i peccati, egli è anche titolare del diritto ad essere ascoltato nel sacramento, diritto questo al quale corrisponde nel ministro il dovere di ascoltare le confessioni. La continua disponibilità del sacerdote ad ascoltare le confessioni è un dovere che nasce anche dalla natura del ministero sacro che nella sua essenza è costituito a servizio del fedele cristiano. Pertanto «tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro

³³ Cf. O. DE CAGNY, *Le ministère du prêtre dans la pratique actuelle de la confession privée*, in *La Maison-Dieu* 214 (1998)103-127.

³⁴ DEMMER, *Medicina salutis...*, 43.

³⁵ *Misericordiae vultus*, 17.

per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'Ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore»³⁶.

3.1 I criteri generali

La normativa generale è stabilita nel can. 986 (CCEO can. 735) che nei due paragrafi distingue da una parte coloro che in ragione del proprio ufficio hanno la cura delle anime (§ 1) e dall'altra le due categorie: ogni confessore *urgente necessitate* e qualsiasi sacerdote *in periculo mortis* (§ 2)

... omnis cui animarum cura vi muneris est demandata

Il soggetto passivo dell'obbligo è individuato e circoscritto ai pastori il cui ufficio comporta una cura d'anime. In particolare la formulazione nei due paragrafi evidenzia il dovere del confessore di essere sempre disponibile non solo durante gli orari stabiliti.

obligatione tenetur providendi ut audiantur confessiones

L'obbligo, variamente ripetuto in documenti successivi³⁷, ha per oggetto il provvedere a.... Giustamente gli Autori rilevano che tale dovere «non deve essere inteso come un'obbligazione strettamente personale di chi è in cura d'anime, ma è un obbligo cui si può assolvere *per alios*»³⁸. Gli Ordinari del luogo, nonché i parroci e i rettori di chiese e santuari, devono verificare periodicamente che di fatto esistano le massime facilitazioni possibili per le confessioni dei fedeli. Nel CCEO l'obbligo si connota come “grave”.

fidelium sibi commissorum qui rationabiliter audiri petant

La norma aggiunge due specificazioni che circoscrivono e, pertanto, in qualche modo limitano i diritti e doveri qui coinvolti sia nel ministro che nel penitente. L'obbligo per i pastori di cui sopra è «circoscritto secondo un'estensione di ministero, ovvero riguarda i pastori d'anime in rapporto a quei fedeli che sono affidati alle loro cure. Un parroco sarà quindi tenuto in particolar modo ad ascoltare le confessioni dei suoi parrocchiani e non di qualsivoglia fedele»³⁹. Nel CCEO il “rationabiliter” viene declinato con “opportune”.

diebus ac horis in eorum commodum statutis

L'obbligo di essere disponibili ad ascoltare le confessioni è congiunto con quello di provvedere a stabilire un orario che deve essere comodo per gli stessi fedeli e che comunque non può esimere

³⁶ *Misericordia Dei*, 1/b.

³⁷ Così ad es. *Misericordia Dei* al n. 2: «Locorum Ordinarii itemque parochi et ecclesiarum sanctuariorumque rectores, identidem explorare debent sintne reapse confessionum fidelium quam facillimae facultates. Cum primis suadet ut in cultus locis, statutis horis, insint conspicianturque confessarii, realibus fidelium condicionibus horaria aequentur atque peculiaris sit copia ante Missarum celebrationem confitendi et occurratur etiam fidelium necessitatibus, dum Missae celebrantur, si praesto sunt alii sacerdotes»

³⁸ A. D'AURIA, I doveri e i diritti, 43

³⁹ A. D'AURIA, I doveri e i diritti, 42.

dalla continua disponibilità⁴⁰

Cosa dire della pratica di confessare solo su appuntamento? Ci sembra di poter ritenere che l'importante è che quel sacerdote non si riduca a confessare "soltanto" dietro appuntamento.

urgente necessitate, quilibet confessarius

I casi di urgente necessità vengono così esemplificati: «tempo pasquale, feste patronali, pellegrinaggi, celebrazione di altri sacramenti, ecc»⁴¹.

et in periculo mortis quilibet sacerdos

La norma richiama anche quanto stabilito nel can. 976 circa l'ampia facoltà che la Chiesa concede a ogni sacerdote per assolvere il penitente in pericolo di morte.

3.2 La confessione durante la santa Messa

La disponibilità ad ascoltare le confessioni incontra e si scontra con altre ricchezze spirituali/valori che potrebbero a volte condizionare i tempi o anche richiedere la proibizione della celebrazione della confessione in alcune circostanze. È il tema dibattuto con accentuazioni diversificate sulla possibilità o meno di "confessare" durante la celebrazione della Santa Messa⁴². Qui sembra sufficiente, da un punto di vista giuridico, sottolineare che non vi è una proibizione nella disciplina canonica e, pertanto, i pur necessari sforzi volti ad educare il fedele non possono indebitamente far forza su una norma che il legislatore prudentemente non ha voluto emanare⁴³.

Il problema va tenuto presente in occasione della costruzione di nuove chiese⁴⁴, ma va anche ricordata la necessità di adattare il luogo delle confessioni nelle chiese di antica costruzione⁴⁵.

⁴⁰ «Although the practice of establishing fixed times for the celebration of individual reconciliation is required by paragraph one, this practice does not completely satisfy the obligation of those mentioned in that paragraph: it is also an obligation to hear the confessions of any of the faithful who reasonably seek this at times other than those scheduled. It has to be presumed that such requests are reasonable», F.R. MCMANUS, «Commento al can. 986», in J.P. BEAL-J. A. CORIDEN-T.J. GREEN (ed.), *New commentare on the Code of Canon Law*, Paulist Press, NY 2000, 1166.

⁴¹ V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, 227.

⁴² Cf. tra gli altri M. GAGLIARDI, *Si può confessare durante la Santa Messa? Note di diritto liturgico*, "Alpha Omega", XV (2012) 291-300.

⁴³ Molto documentato e stimolante il citato articolo di Gagliardi e, comunque, sono illuminati le direttive contenute in *Misericordia Dei*, n. 2 e in Congr. per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Responsa ad dubia proposita* («Notitiae», 37 [2001], 259-260)

⁴⁴ «Un défi urgent pour l'architecture est justement celui-ci: repérer les éléments de la grammaire "sacramentelle" afin de les appliquer à la conceptualisation des églises contemporaines. Il serait temps de s'appliquer à cette recherche plutôt que de continuer à demander aux architectes, ces gourous de l'architecture les plus adulés, comment appliquer leurs critères (discutables jusque dans le cas des constructions civiles) à l'art sacré», C. Lomonte, *Les nouvelles églises "contemporaines"*, ou l'insignifiance, "Catholica" Hiver 2015, 89

⁴⁵ Solo come esempio si possono citare le indicazioni della CEI: «Per l'individuazione dei luoghi più adatti alla celebrazione della Penitenza negli edifici antichi si possono suggerire quattro ipotesi di soluzione, in corrispondenza alle situazioni più frequenti. a) Collocazione della "sede" confessionale in area prossima all'ingresso della chiesa: questa soluzione tradizionale, riferendosi all'immagine della porta, richiama il significato della Penitenza come punto d'arrivo del cammino di conversione, luogo del ritorno a Dio e del passaggio alla vita nuova. Nei casi in cui il battistero e il fonte siano collocati in prossimità dell'ingresso, la collocazione della sede confessionale in questa area può mettere in miglior rilievo il significato della Penitenza come recupero della grazia battesimale. b) Collocazione della "sede" confessionale in cappelle laterali (purché non destinate a scopi devozionali) o in ambienti laterali all'aula dell'assemblea e aperti verso di essa: questa soluzione sottolinea opportunamente la dimensione comunitaria della Penitenza e il rapporto tra la sua celebrazione e l'assemblea eucaristica. c) Collocazione della "sede" confessionale in una navata

4. Diritto a scegliere il proprio confessore

Il diritto viene sancito chiaramente nel can. 991

Cuivis christifideli integrum est confessario legitime approbato etiam alius ritus, cui maluerit, peccata confiteri.

Non commentiamo qui la cosiddetta *communicatio in sacris* per la cui disciplina si vedano il can. 844 del CIC e il can. 671 del CCEO.

4.1 Esercizio di tale diritto durante la formazione sacerdotale.

L'ambito della confessione sacramentale viene enormemente tutelato con la libertà riconosciuta al seminarista di poter scegliere, anche all'esterno del seminario, il proprio confessore⁴⁶. L'accesso al sacramento della riconciliazione è maggiormente facilitato, infatti, dalla possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore dentro o fuori del seminario.

Il can. 240 § 1 (CCEO 339 § 2) che riprende la normativa del can. 1361 §§ 1 e 2 del CIC⁴⁷, ripropone la classica tipologia di confessori "ordinari" e altri confessori i quali, svolgendo il loro ministero e dimorando fuori del seminario venivano denominati dalla dottrina come "straordinari". Entrambi sono confessori che regolarmente si fanno trovare in seminario.

La clausola "salva quidem seminarii disciplina" non è limitante e certo non rinnega le affermazioni fatte. Essa, presente peraltro nel vecchio Codice, vuole evitare modalità di esercizio di questo diritto non rispettose del bene della casa o della comunità di appartenenza⁴⁸.

Analogo normativa, anche essa in linea con la precedente⁴⁹, è prevista durante la formazione negli istituti religiosi al can. 630 §§ 1-3 (CCEO cann. 473 § 2, n. 2 e 474 § 2 e 475 § 1 per i monasteri e 538 § 2 e 539 x gli ordini e congregazioni):

4.2 Il divieto di confessare i seminaristi, novizi ed alunni

laterale: questa soluzione prevede che la celebrazione della Penitenza avvenga nel contesto di una assemblea riunita e la considera un evento sacramentale messo alla portata di tutti i fedeli. Anche in questo caso le "sedi" confessionali devono essere bene illuminate e dotate di uno spazio di rispetto che consenta la preparazione del penitenti. d) Creazione di una nuova "penitenziera" o "cappella della riconciliazione": questa soluzione pare adatta per le chiese nelle quali si celebra con grande frequenza il sacramento della Penitenza, come ad esempio i santuari. La "penitenziera" o "cappella della riconciliazione" sia un ambiente di sufficiente ampiezza, destinato esclusivamente a questo scopo e comprenda il luogo della Parola, la sede del celebrante, l'aula per i fedeli e alcune celle per la confessione e la riconciliazione individuale. In ogni cella vi sia un crocifisso, la sede per il celebrante, la grata con possibilità anche per il colloquio diretto, l'inginocchiatoio e il sedile per il penitente», CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA Commissione Episcopale Per La Liturgia, Nota pastorale: *L'adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica*, 31 maggio 1996, n. 33.

⁴⁶ Cf. J.M. PIÑERO CARRIÓN, *La figura del director espiritual en la ordenación actual de los seminarios*, "Seminarium" XLII (1990) 236.

⁴⁷ Can. 1361. §1. Praeter confessarios ordinarios alii confessarii designentur ad quos libere alumni accedere possint.

§2. Si ii confessarii extra Seminarium degant, et alumnus aliquem eorum acciri postulet, illum rector arcessat, nullo modo petitionis rationem inquirens neque se aegre id ferre demonstrans; si in Seminario habitent, ipsos alumnus libere adire potest, salva Seminarii disciplina.

⁴⁸ Cf. G. MONTINI, Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Ancora, Milano 1999, p. 172.

⁴⁹ CIC 1917, Can. 518. §1. In singulis religionis clericalis domibus deputentur plures pro sodalium numero confessarii legitime approbati, cum potestate, si agatur de religione exempta, absolvendi etiam a casibus in religione reservatis.

Il can. 985 (CCEO 734 § 3), con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al rettore del seminario il divieto di confessare i seminaristi⁵⁰.

CIC 1917	CIC 1983
Can. 891. Magister novitiorum eiusque socius, Superior Seminarii collegiive sacramentales confessiones suorum alumnorum secum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni ex gravi et urgente causa in casibus particularibus sponte id petant.	Can. 985 Magister novitiorum eiusque socius, rector seminarii aliusve instituti educationis sacramentales confessiones suorum alumnorum in eadem domo commorantium ne audiant, nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant.

Analogo divieto è previsto per i religiosi al can. 630 §§ 4-5 (non presenti nel CCEO)

CIC 1917	CIC 1983
Can. 518. §2. Superiores religiosi, potestatem audiendi confessiones habentes, possunt, servatis de iure servandis, confessiones audire subditorum, qui ab illis sponte sua ac motu proprio id petant, at sine gravi causa id per modum habitus ne agant. §3. Caveant Superiores ne quem subditum aut ipsi per se aut per alium vi, metu, importunis suasionibus aliave ratione inducant ut peccata apud se confiteatur.	Can. 630. § 4. Subditorum confessiones Superiores ne audiant, nisi sponte sua sodales id petant. § 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.

Il divieto viene formulato con l'equivoca clausola: *nisi alumni in casibus particularibus sponte id petant*. «L'eccezione potrebbe suscitare qualche perplessità, poiché potrebbe far pensare che esista un'alternativa, che cioè a volte nel diritto della Chiesa sia prevista o prevedibile la confessione di un fedele senza la sua spontanea richiesta: è ovvio che sempre il fedele che si confessa lo fa chiedendolo spontaneamente al confessore. Per interpretare razionalmente l'eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire sulla richiesta medesima»⁵¹. L'equivocità sta proprio nella possibilità della confessione su richiesta spontanea dell'alunno poiché oltre al pericolo di morte non si vede altra circostanza ragionevole che non faccia venir meno il senso del divieto stesso. Tale divieto, comunque, seppure non assoluto, trova tante motivazioni di convenienza alla luce del ruolo

⁵⁰ C'è, però, una divergenza con la precedente legislazione che conteneva una proibizione più ampia riguardante tutti i superiori. Risulta nota peraltro la questione suscitata dal decreto del Sant'Uffizio, in data 5 luglio 1899, riportato come fonte nella legislazione piano-benedettina e con il quale si proibiva ai superiori di ascoltare le confessioni degli alunni Cf. ACTA S. SEDIS, vol. XXXII, 64. In merito si può vedere: B. PITAUD, *Les rapports du for interne et du for eterne. Pratiques de l'école française*, "Bulletin de Saint-Sulpice" 30 (2004) 270-271.

⁵¹ G.P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza*, 170, e molto opportunamente l'autore cita il can. 518 § 3 del CIC17.

che il rettore deve svolgere rispondendo del seminarista di fronte a diverse istanze ecclesiali e non. Per questo la libertà di cui egli deve godere deve essere la più ampia possibile. In questo ambito sarebbe stato opportuno estendere lo stesso divieto anche al Vescovo attesa la sua grave responsabilità di giudicare nella formazione dei chierici.

5. Diritto a ricevere il sacramento e dovere di assolvere

Il contenuto di questo diritto/dovere deriva dal più ampio dovere di amministrare i sacramenti disciplinato nel can. 843 che al primo paragrafo condiziona alla opportunità della richiesta, alla disposizione debita, e all'assenza di proibizioni giuridiche. Tale diritto si sostanzia nel nostro caso nel diritto ad essere assolto dai peccati. Anche qui la pretesa non è nei confronti di Dio che nel sangue di Cristo ci ha già donato la riconciliazione. Neanche si può configurare un dovere di Dio alla misericordia. Il diritto di cui parliamo si configura, invece, come istanza nei confronti dei ministri e in generale è nei confronti dei «pastori della Chiesa, che sorge il diritto del fedele a ricevere sacramentalmente il perdono dei peccati commessi dopo il battesimo ed il correlativo dovere di tutti i pastori di rendere possibile e facilitare l'esercizio di questo diritto e il soddisfacimento di questa necessità dell'anima»⁵².

Al diritto del penitente corrisponde nel ministro il dovere di assolvere poiché il penitente disposto ha diritto a beneficiare della misericordia che Cristo ha lasciato alla Chiesa. Partendo da una presunzione favorevole al penitente, che non è presunzione di innocenza il confessore nei casi di manifesta mancanza di dovute disposizioni susciti nell'animo del penitente il bisogno di un cammino ulteriore prospettando l'utilità del "rinvio" dell'assoluzione.

5.1 Il rinvio dell'assoluzione

Il rinvio dell'assoluzione, pertanto, è una decisione che riveste il carattere di eccezionalità⁵³: «Il confessore eviti qualsiasi specie di intransigenza, non parli mai di "rifiuto" oppure "negazione"; un termine come "rinviare" oppure "posporre" l'assoluzione sarebbe più consono alla delicatezza della situazione. Il penitente dovrebbe intravedere che non porge i necessari presupposti da parte sua, quindi l'assoluzione non avrebbe senso, anzi equivarrebbe ad una farsa. Aspettare invece un momento più propizio sarebbe segno di sincerità con se stessi e di onestà verso il sacramento. Non dovrebbe mai capitare la situazione in cui il penitente lasci il confessore amareggiato oppure smarrito; le porte devono rimanere spalancate»⁵⁴.

5.2 Divieto di assoluzione e assoluzione invalida

Soltanto un accenno a due casi che contrastando con il dovere dell'assoluzione.

Al diritto di essere assolti si oppone un altrettanto chiaro dovere di non concedere l'assoluzione. Si tratta del caso della falsa denuncia di sollecitazione di cui al can. 982 (CCEO 731).

⁵² T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti della Chiesa*. Ed. italiana ampliata e aggiornata a cura di A.S. SÁNCHEZ-GIL e traduzione di A. Perlasca, Edusc, Roma 2014, 333.

⁵³ «Solo nel caso di indisposizione irremovibile del penitente, il confessore non potrà fare altro che affermare la verità a onore di Dio, offeso dal peccato del fedele impenitente», B. PIGHIN, *Diritto sacramentale*, Venezia 2006, 298.

⁵⁴ K. DEMMER, *Medicina salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*. Dispense ad uso degli studenti, Roma 1996², 43.

Can. 982 — *Qui confitetur se falso confessarium innocentem apud auctoritatem ecclesiasticam denunciasset de crimine sollicitationis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, ne absolvatur nisi prius falsam denuntiationem formaliter retractaverit et paratus sit ad damna, si quae habeantur, reparanda.*

Trova qui spazio il caso previsto dalla legislazione della assoluzione invalida: l'assoluzione del complice can. 977 (CCEO 730)

6. Il luogo e la sede del sacramento

La normativa del can. 964, articolato in tre paragrafi, stabilisce un principio sul luogo (§ 1) e alcune altre direttive riguardanti la sede §§ 2-3)⁵⁵. Il CCEO appare con una normativa più sobria al can. 736.

Can. 964	Misericordia Dei, n. 9	CCEO
<p>§ 1. Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium</p> <p>§ 2. Ad sedem confessionalem quod attinet, normae ab Episcoporum conferentia statuuntur, cauto tamen ut semper habeantur in loco patenti sedes confessionales crate fixa inter paenitentem et confessarium instructae, quibus libere uti possint fideles, qui id desiderent.</p> <p>§ 3. Confessiones extra sedem confessionalem ne excipiantur, nisi iusta de causa.</p>	<p>De celebrationis Sacramenti <i>loco ac sede</i> prae oculis haec habeantur: a) «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium» etiamsi patet pastoralis ordinis rationes posse Sacramenti diversis in locis celebrationem suadere; b) Confessionibus destinata sedes statuitur normis a singulis Episcopalibus Conferentiis editis quae efficient ut collocetur «in loco patenti» et instruatur etiam «crate fixa» ut et fidelibus liceat et ipsis confessariis ea libere uti.</p>	<p>Can. 736 - § 1. Locus proprius sacramentum paenitentiae celebrandi est ecclesia salvo iure particulari.</p> <p>§ 2. Ob infirmitatem vel alia iusta de causa hoc sacramentum celebrari potest etiam extra locum proprium.</p>

6.1 Il luogo

La regola generale che disciplina il luogo della confessione suona chiara nell'affermazione: «Ad sacramentales confessiones excipiendas locus proprius est ecclesia aut oratorium»⁵⁶.

Luogo proprio sono pertanto le chiese e gli oratori. I canoni 1214 e 1223 definiscono rispettivamente le chiese e gli oratori stabilendo che a differenza delle chiese «gli oratori non sono per definizione luoghi sacri; lo sarebbero soltanto lì dove fossero stati benedetti a norma de c. 1229; se così non è, non si tratta di luoghi sacri, pur essendo luoghi di culto»⁵⁷. Certo ci sono anche luoghi particolari come i santuari.

⁵⁵ Per tutta la materia cf. M. DEL POZZO, *Luoghi della celebrazione "sub specie iusti". Altare, tabernacolo, custodia degli oli sacri, sede, ambona, fonte battesimale, confessionale*, Giuffrè Editore, Milano 2010, 347-419.

⁵⁶ In paragone, come appare dal prospetto, *Misericordia Dei* ha apportato una spiegazione della portata del termine luogo proprio con *l'etiamsi patet*.

⁵⁷ J. T. MARTÍN DE AGAR, commento al can. 1223, in J.I. ARRIETA (a cura di) *Codice di diritto canonico commentato e leggi complementari*, Ed. Coletti a San Pietro, Roma 2004, 809.

Il tema del luogo implica non poche problematiche di tipo liturgico e, se da una parte il Rito della Penitenza rinvia laconicamente al CIC («Il sacramento della Penitenza si celebra nel luogo e nella sede stabiliti dal diritto»⁵⁸), dall'altra non mancano i rilievi che in Liturgia si fanno alla struttura del confessionale tradizionale, alla sua collocazione nella Chiesa e al suo uso durante le celebrazioni non penitenziali. Rinvio alla liturgia e all'arte sacra.

6.2 La sede

Circa la sede il canone stabilisce un obbligo universale, il confessionale “crate fixa” e una sede che è ugualmente sede confessionale la cui modalità concreta di realizzazione viene demandata alle singole Conferenze episcopali. Infatti, il paragrafo secondo rinvia alle Conferenze episcopali la produzione di norme particolari e stabilisce che comunque ci siano sempre (ovviamente nel luogo proprio del § 1) sedi per la confessione dotate di grata fissa “inter paenitentem et confessarium” di cui i fedeli possano servirsi qualora lo desiderassero.

Il confessionale con la grata ha svolto tradizionalmente la funzione di salvaguardare la necessaria discrezione e riservatezza, anche perché con esso «viene garantito il diritto di ogni fedele a confessare i propri peccati senza il bisogno di rivelare la propria identità personale e si protegge il diritto di ogni fedele (confessore e penitente) a difendere la propria integrità e onore da qualsiasi pericolo o sospetto»⁵⁹. In qualche modo tali diritti devono essere garantiti anche nella modalità alternativa stabilita dalla Conferenza episcopale.

La normativa del canone fece sorgere non pochi dubbi sia di natura interpretativa sia nella fase tipicamente applicativa. In particolare ci si chiedeva se il confessore fosse obbligato sempre ad accettare la scelta del penitente o, al contrario, il canone tutelasse anche il diritto del confessore a decidere la modalità.

La risposta del Consiglio per i Testi Legislativi⁶⁰,

Patres Pontificii Consilii de Legum Textibus Interpretandis, in ordinario coetu diei 16 iunii 1998, dubio, quod sequitur, respondendum esse censuerunt ut infra:	
D. Utrum attento praescripto can. 964, § 2, sacramenti minister, iusta de causa et excluso casu necessitatis, legitime decernere valeat, etiamsi poenitens forte aliud postulet ut confessio sacramentalis excipiatur in sede confessionali crate fixa instructa.	D. Se atteso il disposto del can. 964 § 2, il ministro del sacramento, per giusta causa ed escluso il caso di necessità, possa legittimamente decidere, anche nell'eventualità che il penitente chieda altrimenti, che la confessione sacramentale sia ricevuta nel confessionale provvisto di grata fissa.
R. <i>Affirmative.</i>	R. <i>Affermativamente.</i>

L'interpretazione ha chiarito che la titolarità del diritto in questione è del confessore. Egli, a tenore della risposta, può legittimamente decidere per il confessionale con grata anche nel caso in cui il

⁵⁸ *Rito della Penitenza* (1973), Praenotanda, n. 12.

⁵⁹ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 309.

⁶⁰ PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Responsa ad propositum dubium: de loco excipiendi sacramentales confessiones*, 7.VII.1998, AAS 90 (1998), 711

penitente avesse richiesto diversamente. La sua decisione però «non deve essere presa in modo arbitrario, e neppure discrezionalmente, come se la sua decisione non fosse regolata in alcun modo»⁶¹. La risposta, infatti, stabilisce i due limiti nella “giusta causa” e nel “caso di necessità”. Per quanto riguarda la giusta causa è fuori dubbio la rilevanza della dimensione soggettiva, ma «è il confessore che può meglio giudicare se la causa che viene invocata sia giusta, tenendo conto delle sue condizioni personali e di quelle dello stesso penitente, nonché delle circostanze del luogo nel quale viene posto l’atto sacramentale»⁶². I casi di necessità sono esemplificati dagli autori come la malattia, la sordità, l’afflusso di numerose persone, ecc. È stato fatto opportunamente notare che «i presupposti che riguardano il § 3 del can. 964 non si identificano necessariamente con quelli del § 2, al quale direttamente si riferisce la risposta autentica. Per questo motivo, il caso di necessità dovrà seguire un diverso percorso per la relativa determinazione, a seconda che si tratti dell’una o dell’altra fattispecie»⁶³.

7. La inviolabilità della confessione: il sigillo ed il segreto

La inviolabilità è sacra e la sua infrazione da parte del confessore viene configurata opportunamente dagli Autori come un “tradimento”⁶⁴. La materia del sigillo e del segreto è stata anche configurata come l’ambito della “deontologia” del ministro della penitenza⁶⁵.

Una novità rispetto alla precedente legislazione canonica è data dalla distinzione operata tra sigillo e segreto, riguardando il primo il solo confessore, mentre il secondo riguarda tutti coloro che in qualsiasi modo siano venuti a conoscenza dei peccati del penitente.

Il can. 983, ripreso nel CCEO al can. 733, disciplina il sigillo nel primo paragrafo e il segreto nel secondo.

7.1 Il sigillo

Can. 983 — § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, trattando della riservatezza tipica della confessione, afferma che «questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il “sigillo sacramentale”, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane “sigillato” dal sacramento»⁶⁶. «L’alta sacralità del ministero di confessore deve far “scompare”», per così dire, l’umanità del ministro, che non ha “udito” nulla e “non sa” nulla, secondo l’antica massima riportata da Tommaso di Chobham (XIII secolo) nel suo manuale per i confessori, secondo cui “il sigillo della confessione deve essere segreto perché lì il confessore siede come Dio e non come uomo”. Venir meno al segreto è un

⁶¹ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 315.

⁶² T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 315

⁶³ T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 315.

⁶⁴ «La violazione del sigillo sacramentale, da parte del confessore, costituisce un tradimento, non solo verso il penitente, ma anche nei confronti di Cristo stesso che lo ha incaricato di un compito così essenziale e delicato» E. FRANK, *I Sacramenti dell’Iniziazione, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi*. Commento ai canoni 834-1007 del Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012, 175.

⁶⁵ Cf. J.J. EXTEBERRÍA SAGASTUME, *Deontología del ministro de la Penitencia*. Sigilo sacramental y secreto penitencial, *Estudios Eclesiásticos*85 (2010) 769-786.

⁶⁶ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1467

tradire Cristo, l'esercizio della sua misericordia e – umanamente – anche la fiducia riposta nel confessore dal penitente»⁶⁷.

La dottrina specifica innanzitutto ed evidenzia l'oggetto essenziale del sigillo che è dato da «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici, in quanto manifestati in ordine all'assoluzione e quindi conosciuti dal confessore in forza della scienza sacramentale»⁶⁸.

In tale prospettiva la violazione diretta è la rivelazione del peccato e insieme del peccatore e non è necessario che il peccatore/penitente sia conosciuto dai destinatari della rivelazione⁶⁹ così come ci sarebbe ugualmente violazione anche se chi ascolta non sa che quanto raccontato dal sacerdote sia stato da lui conosciuto in confessione. La violazione indiretta, invece, si ha quando «si rivela la materia oggetto del sigillo sacramentale con delle circostanze che comportano il pericolo di venire a svelare anche il nome della persona o di ingenerare anche solo il sospetto su di essa»⁷⁰.

7.2 Diritto del penitente a “gestire” il sigillo?

Alcuni autori, partendo dal presupposto che il sigillo sia posto a tutela del penitente, hanno sostenuto che lo stesso penitente avrebbe titolo a liberare il confessore dal vincolo del sigillo, anche se mediante forme inequivocabili di autorizzazione⁷¹. In particolare si è cercato di fondare l'argomentazione ricorrendo alla interpretazione del verbo *prodere* nel can. 983⁷². Il senso proprio del termine, in linea con la precedente normativa canonica⁷³, esige di non introdurre sfaccettature o specificazioni che non fanno parte del senso del termine⁷⁴. Tradire il penitente è anche accettare il suo invito a rompere il patto iniziale. Ma va sempre tenuto presente che «il sigillo sacramentale non tutela solamente il penitente interessato, così che, in base al brocardo “scienti et consentienti non fit iniuria”, quest'ultimo potrebbe liberare il confessore dal vincolo di segreto originato dalla confessione sacramentale. Il sigillo sacramentale è deputato a tutelare (anche) il sacramento stesso e pertanto lo scioglimento del confessore dal sigillo non è nella disponibilità del penitente»⁷⁵.

⁶⁷ C. DEZZUTO, *Delicta reservata* contro la fede e contro i sacramenti, in A. D'AURIA-C. PAPALE, *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Roma 2014, 66.

⁶⁸ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, Urbaniana University Press, 2000, 345.

⁶⁹ «basta che sia sufficientemente designato, per esempio se il confessore rivelasse che il sindaco di una determinata città o villaggio ha commesso tale peccato», A. CALABRESE, *Diritto penale*, 324.

⁷⁰ V. DE PAOLIS-D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa*, 345.

⁷¹ Tra gli altri si veda una interessante ed efficace sintesi in R. CORONELLI, Il significato ecclesiale del segreto, *Quaderni di diritto ecclesiale* 26 (2013) 9-54, qui 30-34.

⁷² Cf in specie: D. S. BREWER, The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal: considerations in Canon Law and American Law, *The Jurist* 54 (1994) 424-476, qui 446.

⁷³ Sostanzialmente identico al can. 889 del CIC17 nelle cui fonti è interessante la decretale di Innocenzo III.

⁷⁴ Ci sembra questo il limite della proposta di Brewer quando nel citato articolo, sulla scorta di definizioni tratte da dizionari di lingua afferma che il verbo *prodere* significa «to betray perfidiously, surrender treacherously». Both “perfidious” and “treacherous” denote a violation of faith or trust. Hence, there can be no betrayal if there is no disloyalty. Canon 983, in its use of *prodere*, presupposes some violation of trust if a crime or truly heinous act is to be imputed to the confessor. There can be no such violation when a penitent expressly consents to the revelation of confessional matter», D. S. BREWER, The Right of a Penitent to release the Confessor from the Seal, 446.

⁷⁵ G.P. MONTINI, La tutela penale del sacramento della penitenza. I delitti nella celebrazione del sacramento (Cann. 1378; 1387; 1388), in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di) *Le sanzioni nella Chiesa*, Ed. Glossa, Milano 1997, 226-227, nota 42; l'Autore prosegue: «a nessuno infatti sfugge che se il sigillo fosse nella disponibilità del penitente, quest'ultimo potrebbe essere soggetto indirettamente a pressioni tali (moralì, sociali ecc.) perché liberi il confessore dal vincolo di segreto, che in realtà equivarrebbe alla cancellazione della tutela reale del sigillo sacramentale», *ibidem*.

7.3 Il segreto

Con il termine segreto il legislatore ha voluto configurare l'obbligo per tutti gli altri soggetti diversi dal confessore. La norma è sancita nel can. 983 § 2 (CCEO 733 § 2)

Can. 983 — § 2. Obligatione secretum servandi tenentur quoque interpretes, si detur, necnon omnes alii ad quos ex confessione notitia peccatorum quoquo modo pervenerit.

Non soltanto l'interprete, qualora fosse stato autorizzato, ma tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto i peccati accusati in confessione sono tenuti al segreto. Magari senza volerlo, e quindi senza commettere peccato, si ascolta la confessione o perché il sacerdote e il penitente parlano a voce alta o perché ci si trova vicino al confessionale. Potrebbe commettere peccato qualora ci si mettesse intenzionalmente vicino per ascoltare e in tale eventualità ci sarebbe l'obbligo del segreto ugualmente.

2.2.1 Un caso particolare: registrazione e divulgazione

A quanto stabilito nel canone va aggiunta una figura delittuosa configurata dalla normativa della Congregazione per la Dottrina della Fede e che può essere definita come la *Captazione con strumenti tecnici e diffusione tramite i mezzi di comunicazione di contenuti della confessione a scopo di malizia*⁷⁶.

Declaratio CDF 1973	Decretum CDF 1988	Epistula CDF 2001	Normae CDF 2010
«Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, vigore specialis potestatis sibi a Suprema Ecclesiae Auctoritate tributae, deecernendo declarat eos ab hac die incurrere in excommunicationem latae sententiae nemini reservatam, qui, cum contemptu Sacramenti Paenitentiae, sacramentales confessiones, veras aut fictas, quovis technico instrumento adhibito captant vel imprimunt vel hoc modo cognitas evulgant, necnon omnes, qui eidem rei formaliter cooperantur, firmo	«Congregatio pro Doctrina Fidei, ad sanctitatem sacramenti Poenitentiae tuendam et ad eiusdem ministrorum ac christifidelium iura munienda quae ad sacramentale sigillum attinent et ad alia secreta cum Confessione connexa, vigore specialis facultatis sibi a Suprema Ecclesiae auctoritate tributae (can. 30), decrevit: Firmo praescripto can. 1388, quicumque quovis technico instrumento ea quae in Sacramentali Confessione, vera vel ficta, a se vel ab alio	«Delicta contra sanctitatem sacramenti Paenitentiae, videlicet: 1° absolutio complicitis in peccato contra sextum Decalogi praeceptum; 2° sollicitatio in actu vel occasione vel praetextu confessionis ad peccatum contra sextum Decalogi praeceptum, si ad peccandum cum ipso confessario dirigitur: 3° violatio directa sigilli sacramentalis [...] Haec tantum, quae supra indicantur delicta cum sua definitione, Congregationis pro Doctrina Fidei Tribunali Apostolico reservantur»	«art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captatione quovis technico instrumento facta aut in divulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a penitente dicuntur. Qui hoc delictum patraverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»

⁷⁶ Tra la bibliografia in merito cfr. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, in *Questioni di diritto penale canonico*. Libreria Editrice Vaticana 2012, 31-53; C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, in *Id. (a cura di) I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*. Urbaniana University Press 2016, 85-102.

praescripto canonum 889, 890, 2369. Datum Romae, ex aediibus S. Congregationis pro Doctrina Fidei die XXIII mensis martii, a. D. MCMLXXIII»	peracta, a confessario vel a poenitente dicuntur, captat, aut communicationis socialis instrumentis evulgat, in excommunicationem latae sententiae incurrit. Decretum hoc vigere incipit a die promulgationis»		
---	--	--	--

Natura giuridica dei vari documenti.

La fonte è una **Declaratio** della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1973⁷⁷, il cui disposto fu ribadito, dopo il CIC83, con un **decreto** della medesima CDF, in virtù di facoltà particolare concessa dal Santo Padre alla medesima Congregazione il 20 settembre 1988⁷⁸. La fattispecie delittuosa non compariva tra i delitti riservati alla CDF nelle Norme che la medesima Congregazione rendeva note con **Lettera** del 18 maggio 2001⁷⁹ (ma promulgate con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001⁸⁰). Con una delle varie **decisioni** successivamente adottate con rescritti di Giovanni Paolo II a modifica o integrazione del motu proprio, fu aggiunta la fattispecie delittuosa in questione⁸¹.

Nelle **Norme** del 2010 è prevista la fattispecie delittuosa: «art. 4 § 2. Firmo praescripto § 1 n. 5, Congregationi pro Doctrina Fidei reservatur quoque delictum gravius quod consistit in captione quovis tecnico instrumento facta aut in evulgatione communicationis socialis mediis malitiose peracta rerum quae in sacramentali confessione, vera vel ficta, a confessario vel a poenitente dicuntur. Qui hoc delictum pataverit, pro gravitate criminis puniatur, non exclusa, si clericus est, dimissione vel depositione»⁸².

Configurazione del delitto

Si tratta di tre possibili varianti della medesima fattispecie configurata come delittuosa: la captazione o registrazione, la divulgazione e la captazione e divulgazione insieme. Mentre le prime due fattispecie inverano due distinti delitti i cui autori possono anche essere persone diverse, la

⁷⁷ SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Declaratio; de tuenda Sacramenti Paenitentiae dignitate, 23 martii 1973, in AAS LXV (1973) 678.

⁷⁸ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur, sine data, In Congr pro Doctrina Fidei tab. , n. 57/73, in AAS LXXX (1988) 1367.

⁷⁹ CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas quorum interest: *de delictis gravioribus* eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18 maii 2001, in AAS XCIII (2001) 785-788, qui 786-787.

⁸⁰ IOANNES PAULUS II, Litterae apostolicae motu proprio datae quibus Normae de gravioribus delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 30 aprilis 2001, AASXCIII (2001) 737-739.

⁸¹ La pubblicazione delle modifiche avvenne in forma "privata" e tra i primi autori cf. W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process. A Commentary on the Code of Canon Law*, Saint Paul University, Ottawa 2003², 314.

⁸² CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normae de ggravioribus delictis, 21 maii 2010, in AAS CII (2010) 419-431, qui 423.

terza configura un unico delitto⁸³.

A norma del decreto della Congregazione, il verbo “captare” indica che ai fini della configurabilità del delitto «occorre che il reo deliberatamente, facendo uso di uno strumento tecnico, registri ciò che viene detto durante la confessione: non è quindi sufficiente che il soggetto attivo utilizzi un qualsiasi mezzo per *ascoltare* ciò che viene detto dal penitente o dal confessore o, a maggior ragione, si limiti a fissare nella sua memoria il contenuto della confessione, essendo invece necessaria l’effettuazione di una vera e propria *registrazione*»⁸⁴.

Altro elemento oggettivo del delitto in questione è che la divulgazione avvenga mediante i mezzi di comunicazione sociale e, pertanto, a mezzo stampa, radio, televisione, internet, film, ecc.

La pena canonica prevista ha subito modifiche nelle normative che si sono succedute fino a quelle della Dottrina della Fede del 2010 che non prevedono più la scomunica ma una pena *ferendae sententiae*⁸⁵. Questa, qualora il reo fosse un chierico, potrebbe prevedere anche la dimissione dallo stato clericale. Non va disatteso il ruolo degli eventuali complici a norma del can. 1329 § 2 CIC.

8. Tutela della inviolabilità

8.1 Proibizioni specifiche

* Proibizione di chiedere il parere del confessore e del direttore spirituale in seminario.

Per quanto riguarda la riservatezza dell’azione del direttore spirituale, il codice stabilisce che in occasione della ammissione agli ordini o della dimissione dal seminario *numquam directoris spiritus et confessoriorum votum exquiri potest* (can. 240 § 2). Per la retta comprensione della normativa va sottolineato che il dettato codiciale esprime un divieto assoluto, proibendo di chiedere il parere *del* direttore e confessore e non invece con la proibizione di chiedere *al* direttore o al confessore. In questo modo il legislatore stabilisce un divieto più forte e più assoluto. Riteniamo che per l’equiparazione degli uffici operata dal codice tra lo *spiritus director* e *l’alius sacerdos* anche su quest’ultimo ricade lo stesso divieto. Interessante notare che durante la revisione del codice non tutta la commissione era d’accordo sulla proibizione riguardante il direttore spirituale⁸⁶. Nulla nel codice, nel contesto di questa proibizione, viene previsto circa il *moderator vitae spiritualis*.

8.2 Uso indebito delle conoscenze acquisite in confessione

Il principio fondamentale viene stabilito nel can. 984 § 1 (CCEO can. 734 § 1) che ribadisce la precedente legislazione:

Can. 984 — § 1. Omnino confessario prohibetur scientiae ex confessione acquisitae usus cum paenitentis gravamine, etiam quovis revelationis periculo excluso.

⁸³ Cf. D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 49.

⁸⁴ C. PAPALE, *Registrazione e divulgazione della confessione sacramentale*, 92.

⁸⁵ «Personalmente avrei mantenuto la pena precedente della scomunica *latae sententiae* con l’aggiunta di una pena espiatoria precettiva in modo da scoraggiare un delitto che profana il sacramento dell’incontro sincero del penitente con il Dio “ricco di misericordia e di perdono”», D. CITO, *Delicta graviora contro la Fede e i Sacramenti*, 50.

⁸⁶ Cf. “*Communicationes*” XIV (1982) 48.

«Tale posizione, unanimemente condivisa dagli autori moderni, costituisce il punto di arrivo di un cammino di chiarificazione nel corso del quale si è venuto precisando che è proprio la nozione di aggravio del penitente quella che impedisce in maniera assoluta di far ricorso alle conoscenze acquisite dalla confessione sacramentale, quand'anche altre ragioni, come il bene del penitente, del confessore stesso o della comunità, potrebbero indurre ad agire diversamente»⁸⁷.

È invece lecito al confessore l'uso di quanto appreso in confessione in assenza del rischio di rivelazione e del pericolo di scandalo. Soprattutto la passata dottrina⁸⁸ era solita specificare che il confessore in base a quanto appreso in confessione potesse trattare meglio il penitente, approfondire temi di morale in materia, pregare per il penitente o anche migliorare se stesso mettendo ad esempio maggiore diligenza nell'esercizio del proprio ministero, proprio in seguito ad una confessione⁸⁹

* Il legislatore poi concretizza tale principio in una specifica proibizione al § 2 (CCEO 734 § 2. La prima è quella di usare le acquisizioni fatte in confessione per il governo, fosse anche per il bene e in qualsiasi momento fossero state acquisite:

§ 2. Qui in auctoritate est constitutus, notitia quam de peccatis in confessione quovis tempore excepta habuerit, ad exteriorem gubernationem nullo modo uti potest.

In tal senso è fortemente auspicabile che i confessori o coloro che esercitano un'attività pastorale di foro interno e successivamente assumono incarichi di governo evitino comunque di servirsi di notizie avute in confessione⁹⁰.

Sarebbe inoltre molto difficile per il superiore prendere decisioni non tenendo conto di quanto ascoltato in confessione anche perché questi potrebbe, in tutta buona fede o per inavvertenza, dimenticare che determinate notizie le ha ricevute durante l'amministrazione del sacramento della penitenza.

8.3 La tutela penale della inviolabilità

La duplice fattispecie delittuosa della violazione diretta e indiretta del sigillo genera una diversa figura di pena.

La violazione diretta del sigillo è punita con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica (can. 1388 § 1) e con la scomunica maggiore nel CCEO (can. 1456 § 1).

La violazione indiretta è un delitto che ammette graduazioni e, pertanto, va punito in proporzione alla sua gravità (can. 1388 § 1 CIC e can. 1456 § 1 del CCEO).

⁸⁷ M. RIVELLA, Il confessore educatore: l'uso delle conoscenze acquisite dalla confessione, in E. MIRAGOLI (ed.), Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali, Ed. Ancora, Milano 1999, 157, continua: «Infatti sino al secolo XVII parecchi dottori ammettevano che il confessore, fatto salvo il sigillo sacramentale, potesse servirsi di tali conoscenze sia a vantaggio del penitente, per esempio con l'allontanarlo dalle occasioni di peccato, sia per il bene della comunità, per esempio denunciando come eretico chi potesse nuocerle», ibid.

⁸⁸ Cf ad es. E. GENICOT-I. SALSMANS, *Institutiones theologiae moralis*, vol. II, Bruxelles 1939, 346.

⁸⁹ Cf. CAPPELLO *Tractatus canonico-moralis. De sacramentis*, II, n. 618.

⁹⁰ In tal senso si esprime il decreto *Ad omnes Superiores regulares* di Clemente VIII del 26 maggio 1593, al can. 4, laddove afferma che: «tam Superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui postea ad superioratis graduum fuerint promoti, caveant diligentissime, ne ea notitia, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur». *Denzinger-Schönmetzer*, n. 1989.

La violazione del segreto è punita con una giusta pena non esclusa la scomunica (can 1388 § 2 CIC e 1456 § 2 CCEO).

Per il delitto della captazione e divulgazione la pena è obbligatoria ma da determinarsi a seconda delle circostanze e se chierico anche con la dimissione.

7.1.1 Le legislazioni civili ed il sigillo

Nell'ambito degli ordinamenti civili si assiste ad un generale trattamento adeguatamente rispettoso. La normativa è diversificata e risente delle specifiche modalità attuative che, per quanto riguarda i ministri di culto cattolico «si basano rispettivamente sul diritto concordatario o su quello interno di ogni singolo Stato che a sua volta poggia sulla disciplina comune a diverse categorie di soggetti (medici, avvocati) oppure sul diritto di libertà religiosa che presenta specificità proprie nei confronti del cosiddetto “segreto professionale”»⁹¹. Sembra opportuno ribadire quanto in questa sede recentemente e autorevolmente affermato che il segreto della confessione NON è rapportabile al “segreto professionale”. La “qualità propria” di *inviolabilità* del “sigillo” procede “*ex religione*”, trattandosi, nella celebrazione del sacramento della penitenza, di un *atto di culto*⁹².

Per l'Italia la Suprema Corte ritiene non sussistere «una incapacità o divieto assoluto degli ecclesiastici a testimoniare, ma è solo conferito agli stessi il diritto di astenersi per i fatti conosciuti a cagione dell'esercizio del loro ministero; ne consegue che il giudice non può automaticamente escludere dalla lista dei testimoni qualsiasi ecclesiastico, ma deve, dopo averlo convocato, avvertirlo della facoltà di astenersi, così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 200 c.p.p. e dall'art. 4 dell'Accordo del 1984 [...] possono astenersi e se chiamati a riferire all'autorità giudiziaria possono, senza incorrere nel reato di falsa testimonianza o di favoreggiamento, fornire notizie incomplete, al fine di non rivelare comportamenti o atti che abbiano un particolare significato nell'ambito della fede religiosa, e dei quali siano venuti a conoscenza esclusivamente per l'esercizio del loro ministero (Cass. Pen. 27656/2001)»⁹³

Molto opportunamente è stato osservato che la duplice tutela del confessore e del penitente «non ostacola ma favorisce la realizzazione della giustizia e il decorso delle procedure giudiziarie. Infatti, da una parte la totale garanzia della segretezza è un valido strumento nelle mani di un ministro ecclesiastico per convincere il penitente resosi colpevole di un delitto a compiere l'importante passo dell'autodenuncia; dall'altra la garanzia del diritto-dovere di astenersi dal deporre in processi penali evita al legislatore statale di obbligare una categoria di professionisti a ricorrere all'obiezione di

⁹¹ D. CITO, La protezione giuridica del sacramento della Penitenza, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza*, 281, con la bibliografia citata.

⁹² Il riferimento è alla relazione di D.-M. A. JAEGER, dal titolo “*Situazioni particolari e questioni specifiche del ministero penitenziale*”, tenuta al Convegno: “*Il sigillo sacramentale e la privacy pastorale*” presso la Penitenzieria Apostolica, 12-13 novembre 2014

⁹³ L. LACROCE, I ministri di culto nella giurisprudenza della corte di Cassazione, *Il Diritto ecclesiastico* 3-4 (2012) 739; l'Autore specifica che la medesima Cassazione ritiene non proponibile l'opposizione del segreto nel caso in cui il ministro abbia svolto funzione di giudice delegato nell'istruzione di una causa per la dichiarazione della nullità matrimoniale in quanto tale attività non è in senso stretto riservata al ministero sacerdotale e conclude che «l'eventuale segreto professionale, non può essere ritenuto a priori, ma va eccepito dal sacerdote chiamato a testimoniare in un processo penale, allorché la deposizione che gli viene richiesta, per aspetti particolari, incida su fatti, comportamenti o notizie, acquisiti attraverso l'intreccio dell'attività di giudice delegato all'istruzione con quella di ministro del culto», *ibid.*, 740. Vedere G. Boni *Giurisdizione matrimoniale ecclesiastica e poteri autoritativi della magistratura italiana*, Stato e chiese rivista telematica, settembre 2007

coscienza, soluzione che non è certo il mezzo migliore per garantire lo stato di diritto»⁹⁴.

Conclusioni

Tra gli scopi da raggiungere in questa sintetica presentazione dei diritti e doveri nel sacramento della confessione, avevamo posto quello di proporre una ermeneutica della legge che fosse maggiormente “liberante” nell’ascolto dello Spirito. L’augurio è che lo studio di detti diritti e doveri possa veramente aiutare il confessore ad essere sempre capace e idoneo a concedere misericordia di Dio e il penitente possa essere sempre più pronto a chiederla e riconoscerla nel sacramento della confessione.

⁹⁴ L. GEROSA, Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche, “Rivista teologica di Lugano”, X (2005) 271.